CAMERA DI COMMERCIO
MODENA

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO

DELLE RIUNIONI DI CONSIGLIO E DI GIUNTA

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI 3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento 3
Art. 2 - Approvazione e modifica del Regolamento 3
TITOLO II - ORGANI E FUNZIONAMENTO 3
CAPO I - IL PRESIDENTE 3
Art. 3 - Poteri e prerogative del Presidente 3
CAPO II - IL CONSIGLIO 3
Art. 4 - Insediamento del Consiglio camerale e adempimenti prima adunanza 3
Art. 5 – Elezione della Giunta 3
Art. 6 - Convocazione delle sedute del Consiglio 4
Art. 7 – Partecipazione alle sedute e riprese audiovisive 4
CAPO III - LA GIUNTA 4
Art. 8 - Prima adunanza della Giunta camerale 4
Art. 9 - Convocazione delle sedute della Giunta 5
Art. 10 - Pubblicità delle sedute e supplenza della Segreteria 5
CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI 6
Art. 11 - Luogo delle sedute e modalità di partecipazione 6
Art. 12 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni 6
Art. 13 – Obbligo di astensione 6
Art. 14 – Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno 7
CAPO V - IL SEGRETARIO GENERALE 7
Art. 15 - Ruolo del Segretario Generale 7
CAPO VI - ESAME DEI PROVVEDIMENTI E DELLE PROPOSTE 7
Art. 16 - Modalità di votazione palese e segreta 7
TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI 8
Art. 17 - Pubblicità degli atti 8
Art. 18 - Diritto di visione e riservatezza 8
Art. 19 - Entrata in vigore e norma di rinvio 8

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il Regolamento unico integrato di funzionamento delle riunioni di Consiglio e di Giunta disciplina l'organizzazione e lo svolgimento delle riunioni del Consiglio e della Giunta camerale della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Modena.

Art. 2 - Approvazione e modifica del Regolamento

1. Il presente Regolamento, nonché le sue successive modifiche e integrazioni, sono approvati dal Consiglio Camerale con la maggioranza dei due terzi dei componenti in carica, previa conforme deliberazione della Giunta adottata anch'essa con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti in carica.

TITOLO II - ORGANI E FUNZIONAMENTO

CAPO I - IL PRESIDENTE

Art. 3 - Poteri e prerogative del Presidente

1. Il Presidente della Camera di Commercio rappresenta la Camera di Commercio e ne assicura l'unitarietà di indirizzo. Nell'esercizio dei poteri e delle prerogative attribuitegli dalla legge e dallo Statuto:
 a) programma l'attività del Consiglio e della Giunta, definendo il calendario delle sedute;
 b) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e ne dirige i lavori;
 c) garantisce la tutela dei diritti dei Consiglieri e dei membri di Giunta;
 d) ha facoltà di sospendere i lavori e di sciogliere la riunione al verificarsi di eventi che ne impediscano la prosecuzione, per garantire l'ordine e nei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento;
 e) proclama il risultato delle votazioni.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente o, in sua assenza, il consigliere più anziano di età.

CAPO II - IL CONSIGLIO

Art. 4 - Insediamento del Consiglio camerale e adempimenti prima adunanza

1. L'insediamento del Consiglio camerale si tiene nel giorno fissato dal decreto del Presidente della Giunta Regionale, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

2. Il Consiglio, nella prima riunione di insediamento, entro trenta giorni dalla sua nomina, procede all'elezione del Presidente secondo le disposizioni di legge e Statuto.

3. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di elezione del Presidente sono presiedute dal consigliere più anziano di età.

Art. 5 – Elezione della Giunta

1. Nella riunione immediatamente successiva a quella dell'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, il Consiglio provvede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti della Giunta camerale.

2. Ciascun consigliere può esprimere un numero di preferenze pari ad un terzo dei componenti la Giunta medesima, con arrotondamento all'unità inferiore.

3. Per le modalità di elezione e di composizione della Giunta si rinvia alle disposizioni di cui alla L. 580/1993, alle norme di attuazione di cui al D.M. 156/2011 s.m.i. e allo Statuto.

4. Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti nel corso della medesima seduta.

Art. 6 - Convocazione delle sedute del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente.

2. L'avviso di convocazione deve riportare l'indicazione degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Deve essere inviato a mezzo posta elettronica certificata (PEC), posta elettronica, o con altro mezzo idoneo, almeno cinque giorni prima della riunione, rendendo disponibile la documentazione necessaria relativa agli argomenti da trattare.

3. In caso di motivata urgenza, il Consiglio può essere convocato almeno quarantotto ore prima della seduta tramite PEC o altro mezzo idoneo, parimenti accompagnato dalla documentazione disponibile.

4. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario ed i sabati.

5. Per le comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio. A tal fine i Consiglieri, all'atto della nomina, sono tenuti a comunicare alla Camera il domicilio presso il quale desiderano vengano effettuate le comunicazioni da parte dell'Ente.

Art. 7 – Partecipazione alle sedute e riprese audiovisive

1. Alle sedute del Consiglio, oltre ai Consiglieri componenti dell'organo, partecipano di diritto, con funzioni consultive e di assistenza, i membri del Collegio dei Revisori dei Conti e il Segretario Generale. È altresì consentita la partecipazione del personale incaricato della gestione tecnica e operativa della riunione o la cui presenza sia ritenuta necessaria dal Presidente e/o dal Segretario Generale, nonché dei soggetti esterni formalmente invitati o auditi dal Presidente medesimo.

2. Coloro che sono ammessi ad assistere alla seduta occupano gli spazi a tal fine destinati, tenendo un comportamento corretto ed astenendosi da ogni manifestazione o condotta che possa arrecare disturbo allo svolgimento dei lavori.

3. Le sedute del Consiglio sono registrate dall'Ente camerale a soli fini di verbalizzazione. È fatto divieto di effettuare ulteriori registrazioni audio, video o riprese fotografiche della seduta, salvo espressa e preventiva autorizzazione del Consiglio.

CAPO III - LA GIUNTA

Art. 8 - Prima adunanza della Giunta camerale

1. La prima adunanza della Giunta camerale si tiene su convocazione del Presidente entro quindici giorni dall'elezione della Giunta stessa.

2. Nella prima riunione, la Giunta nomina tra i suoi componenti, con il voto della maggioranza dei componenti in carica, il Vicepresidente, che la presiede in caso di assenza o impedimento del Presidente.
3. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la maggioranza richiesta, nella seconda votazione, nella medesima seduta (eventualmente previa breve sospensione dei lavori) oppure in una seduta successiva, è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero di voti dei presenti.
4. L'elezione si svolge a scrutinio segreto con l'espressione di una sola preferenza, salvo che la Giunta deliberi all'unanimità dei presenti di procedere con votazione palese. In caso di parità di voti, si procede immediatamente a un ballottaggio.
5. Il Presidente procede alla proclamazione del Vicepresidente eletto nel corso della medesima riunione.

Art. 9 - Convocazione delle sedute della Giunta

1. La Giunta si riunisce di norma con cadenza mensile su convocazione del Presidente, che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. In via straordinaria, può essere convocata su richiesta di almeno tre componenti con indicazione degli argomenti che si intendono trattare.
3. Il Presidente può, all'inizio di ogni semestre, fissare un calendario di riunioni.
4. La Giunta è convocata almeno cinque giorni prima della riunione mediante avviso inoltrato via PEC, posta elettronica o con altro mezzo idoneo. In caso di urgenza, può essere convocata almeno quarantotto ore prima della seduta tramite PEC o altro mezzo idoneo.
5. L'avviso di convocazione deve riportare l'indicazione degli argomenti da trattare, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, rendendo disponibile la documentazione necessaria relativa agli argomenti da trattare.
6. Nei termini di cui ai precedenti commi sono inclusi i giorni festivi ricorrenti per calendario ed i sabati.
7. Per le comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del presente Regolamento.

Art. 10 - Pubblicità delle sedute e supplenza della Segreteria

1. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Partecipano di diritto, in ragione del loro ufficio, il Collegio dei Revisori dei conti ed il Segretario Generale, il quale esercita la funzione di Segretario di Giunta. Possono altresì presenziare i dipendenti camerali la cui presenza sia ritenuta necessaria per lo svolgimento della seduta e le persone invitate dal Presidente e/o dal Segretario Generale, le quali devono lasciare la sala prima di un'eventuale votazione.
2. In caso di assenza, impedimento o astensione obbligatoria per conflitto di interessi o incompatibilità del Segretario Generale, le funzioni di Segretario di Giunta sono svolte dal membro di Giunta più giovane di età.

3. Di norma, per le sedute della Giunta non è prevista la registrazione audio/video, salvo diversa disposizione del Presidente o del Segretario Generale resa necessaria dalla particolare natura degli argomenti in trattazione.
4. È fatto divieto di effettuare registrazioni audio, video o riprese fotografiche della seduta, salvo espressa e preventiva autorizzazione della Giunta stessa che si deve esprimere con votazione unanime dei presenti.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 11 - Luogo delle sedute e modalità di partecipazione

1. Il Consiglio e la Giunta si riuniscono di norma presso la sede della Camera di Commercio in Modena, Via Ganaceto n. 134.
2. Per comprovate esigenze dell'Ente camerale e per assicurarne la presenza sul territorio di competenza, il Presidente può convocare le riunioni in una sede diversa, indicandola espressamente nell'avviso di convocazione.
3. Le riunioni di Giunta e Consiglio si svolgono di regola in presenza. È consentita la partecipazione a distanza mediante mezzi di telecomunicazione in grado di garantire la certezza nell'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni (modalità mista), ad esclusione delle riunioni in cui sia previsto lo scrutinio segreto.
4. Qualora la riunione degli Organi sia tenuta per videoconferenza, audioconferenza o altra modalità telematica, la stessa si considererà tenuta nel luogo ove si trovano il Presidente della riunione e il Segretario Generale.

Art. 12 - Validità delle riunioni e delle deliberazioni

1. Le riunioni della Giunta e del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica e non sono ammesse deleghe.
2. Il Consiglio svolge regolarmente le proprie funzioni anche in pendenza di nuove nomine o in presenza di componenti dimissionari o comunque cessati dalla carica, purché rimangano in carica almeno i due terzi dei componenti dell'organo.
3. Il Consiglio e la Giunta deliberano a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate e i quorum deliberativi speciali espressamente previsti dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento.
4. Qualora manchi il numero legale, il Presidente dichiara sciolta la seduta o dispone la sospensione per un tempo determinato.
5. I consiglieri ed i componenti di Giunta in ciascuna riunione devono apporre la firma di presenza nell'apposito registro e informare il Presidente in caso di allontanamento dall'aula. Per i membri di Consiglio e di Giunta collegati in modalità telematica il Segretario Generale certifica la presenza nel foglio firma.

Art. 13 – Obbligo di astensione

1. I componenti degli organi camerali hanno l'obbligo di astenersi dalla discussione e dalla votazione nei casi di incompatibilità o conflitto di interesse con l'oggetto in trattazione, e

comunque ogniqualvolta dichiarino di avere interessi personali anche indiretti. In tali casi, essi sono tenuti ad allontanarsi dalla seduta o a interrompere il collegamento telematico per l'intera durata della trattazione dell'argomento.

2. La disciplina di cui al comma 1 si applica anche al Segretario Generale ove versi in una delle medesime situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi.

Art. 14 – Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. In ogni seduta, dopo le comunicazioni, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine previsto nell'avviso di convocazione. Su proposta del Presidente o di un componente, l'ordine dei punti in discussione può essere modificato previo consenso unanime del Consiglio o della Giunta.
2. Il Consiglio o la Giunta possono deliberare su proposte che non siano all'ordine del giorno su proposta del Presidente o di altro componente.
3. Le proposte non esaminate sono rinviate alla seduta successiva, salvo diversa decisione del Presidente.
4. Il Collegio dei Revisori dei Conti, che partecipa di diritto alle riunioni, rilascia, nei casi previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto o se richiesto dal Consiglio o dalla Giunta, collegialmente il proprio parere.
5. Di ogni seduta è redatto verbale a cura del Segretario Generale o da chi lo sostituisce nei casi di obbligo di astensione.

CAPO V - IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 15 - Ruolo del Segretario Generale

1. Spetta al Segretario Generale la funzione di segreteria degli organi, con facoltà di parola in Consiglio e in Giunta. Egli esercita altresì la funzione di raccordo tra gli organi politici e l'amministrazione attiva della Camera di Commercio, in conformità all'Articolo 25, comma 6 dello Statuto.
2. Nel caso in cui il Segretario Generale si debba assentare, astenere ai sensi dell'Articolo 15 del presente Regolamento o sia temporaneamente impedito, le funzioni di Segretario della seduta sono svolte dal consigliere o dal componente di Giunta più giovane d'età dell'organo procedente.

CAPO VI - ESAME DEI PROVVEDIMENTI E DELLE PROPOSTE

Art. 16 - Modalità di votazione palese e segreta

1. Le votazioni avvengono di norma in forma palese. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.
2. La votazione avviene a scrutinio segreto quando concerne interessi morali, materiali o persone e/o vi sia un apprezzamento discrezionale. In tal caso, a parità di voti, l'atto posto in votazione si intende respinto. In questi casi, si può procedere alla votazione a scrutinio palese qualora la decisione sia adottata all'unanimità dai componenti del Consiglio/Giunta presenti alla seduta per la votazione.

3. Le votazioni a scrutinio segreto non sono compatibili con la partecipazione a distanza alle riunioni tramite telecomunicazione.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17 - Pubblicità degli atti

1. La Camera di Commercio assolve all'obbligo di pubblicità legale degli atti e dei provvedimenti mediante pubblicazione all'interno del sito istituzionale, nella sezione Albo Camerale, in conformità con l'Art. 7 dello Statuto.

Art. 18 - Diritto di visione e riservatezza

1. I consiglieri e i membri di Giunta hanno diritto di prendere visione e ottenere, attraverso il Segretario Generale, copia di atti e documenti utili all'espletamento del mandato.
2. I consiglieri e i membri di Giunta sono tenuti all'obbligo di riservatezza sugli atti e fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio del loro mandato e al segreto nei casi previsti dalla legge.

Art. 19 - Entrata in vigore e norma di rinvio

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione della relativa delibera da parte del Consiglio Camerale.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, valgono le norme di legge, i regolamenti e le norme dello Statuto.